

Circolare n.14 (09/09/02) del Ministero dell'interno

Dipartimento per le Libertà Civili e L'immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'Asilo

Prot. n. 47455/30

Roma, 9 settembre 2002

AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VAL D'AOSTA AOSTA
e, p.c.: AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI
ALLE POSTE ITALIANE S.p.a. ROMA
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: Gabinetto - Dip. Politiche Sociali - ROMA
AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE
AL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI SEDE
AL DIPARTIMENTO DELLA P.S. SEDE
ALL'UFFICIO CENTRALE PER GLI AFFARI LEGISLATIVI E LE RELAZIONI PARLAMENTARI

OGGETTO: Decreto Legge n. 195 del 9/9/2002 recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002.

Di seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002, è stato emanato il Decreto Legge n. 195 in data 9 settembre 2002, con il quale sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari. Con tale atto si è data attuazione all'impegno, a suo tempo assunto dal Governo dinanzi al Parlamento, di provvedere - contestualmente all'entrata in vigore della nuova normativa sull'immigrazione - alla legalizzazione di lavoratori dipendenti extracomunitari in posizione irregolare, alle medesime condizioni stabilite dalla legge 189/2002 per lavoratori extracomunitari addetti a lavoro domestico o di assistenza.

In riferimento ad entrambi i provvedimenti normativi - legge 189/2002 (Bossi - Fini) e Decreto Legge 195/2002 - si richiama la particolare attenzione su quanto segue:

1. il Decreto Legge n 195 del 9 settembre 2002 ammette alla legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con "contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato" ovvero con "contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno"-
2. Il termine dei "tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore", dei provvedimenti richiamati, nei quali è necessario avere svolto il lavoro irregolare ai fini della dichiarazione di regolarizzazione, vanno interpretati in combinato disposto con le successive disposizioni contenute nella legge 189/2002, e non nella semplice formulazione letterale, considerata a sé stante
Poiché il contributo forfetario che il datore di lavoro versa è "pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato", deve prevalere l'interpretazione restrittiva della disposizione di cui trattasi" per cui può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002, e cioè dalla data del 10 giugno
3. Con il Decreto Legge è stato previsto che il rilascio del permesso di soggiorno all'atto della stipula del contratto di lavoro comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di

espulsione adottati nei confronti dello straniero, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Tale revoca è operante ex lege e non richiede, pertanto, apposito provvedimento del Prefetto.

4. Sia la legge 189/2002 che il Decreto Legge 195/2002 prevedono che: la dichiarazione di emersione "è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali".

Poiché il richiedente è il datore di lavoro, è questi che dovrà recarsi agli uffici postali per la presentazione della dichiarazione, ovvero conferire apposita delega da presentare, da parte del delegato, unitamente ad un documento di riconoscimento del delegante.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dott.sa Anna Maria D'Ascenzo)